



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI RIMINI
DECRETO DI DIFFERIMENTO UDIENZA

Il Giudice di Pace,

letto l'art. 83 D.L. n. 18/2020;

letti i provvedimenti assunti del Presidente del Tribunale di Rimini per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

rilevato che risulta disposto il rinvio D'UFFICIO dei procedimenti penali già fissati nel periodo 09.03.2020 – 07.05.2020 a data da destinarsi che dovrà essere comunicata alle parti;

visto il Ruolo della udienza del giorno **19 MARZO 2020**

DISPONE

la trattazione dei seguenti procedimenti alle date sotto indicate, per le medesime attività previste per l'udienza rinviata

- 1) **RG. GDP N. 697/17 - RGNR n. 52/17 all'udienza del 08 OTTOBRE 2020 ore 9.30;**
- 2) **RG. GDP N. 23/19 - RGNR n. 931/17 all'udienza del 08 OTTOBRE 2020 ore 10.45 ;**
- 3) **RG. GDP N. 30/2020 - RGNR n.643/18 all'udienza del 08 OTTOBRE 2020 ore 12.00;**
- 4) **RG. GDP N. 448/18 - RGNR n. 544/17 all'udienza del 08 OTTOBRE 2020 ore 13.00;**
- 5) **RG. GDP N. 16/19 - RGNR n. 840/17 all'udienza del 08 OTTOBRE 2020 ore 14.00.**

Manda alla cancelleria per la notifica del presente provvedimento al PM e ai difensori delle parti private, anche in rappresentanza degli imputati già dichiarati assenti o contumaci [v. Cass. Sez. II sent. n. 8720 del 12/11/2019: "il decreto, con cui viene disposto il rinvio del dibattimento fuori udienza, non deve essere notificato personalmente all'imputato già dichiarato contumace (o assente), essendo 'sufficiente' la notifica al difensore che lo rappresenta", che richiama altresì espressamente Cass. Sez. 3, Sentenza n. 52507 del 16/10/2014 Ud. (dep. 18/12/2014) Rv. 261514 – 01] e, in mancanza o revoca di dichiarazione di assenza (o contumacia), agli imputati, segnalando che, ai sensi del comma 14 dell'art. 83 DL 18/2020, "Le comunicazioni e le notificazioni degli avvisi e dei provvedimenti indicati al comma 13 agli imputati e alle altre parti sono eseguite mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata di sistema del difensore di fiducia, ferme restando le notifiche che per legge si effettuano presso il difensore d'ufficio", nonché alla persona offesa se si tratta di prima udienza.

Manda alle parti per la citazione dei rispettivi testi alle udienze sopra indicate, con onere di provvedere alla citazione dei testi immediatamente dopo aver ricevuto avviso del presente provvedimento.

Rimini, il 18 maggio 2020

Il Giudice di Pace